

Giuseppe Mazzanti

Dopo il Tridentino

Una *querelle* dottrinale intorno al matrimonio presunto

ABSTRACT: In the decree *Tametsi* approved by the council Fathers at Trent in 1563 was established the invalidity of the clandestine marriages and therefore also of the traditional informal marriages that took place in case of promise to marry in the future followed by sexual intercourse. I present here a case proposed and solved by Tomás Sánchez: in his opinion that marriage would be still valid, like it was before Trent, if the *sponsalia per verba de futuro* and the copulation had been in the presence of the parish priest and of the witnesses. About a century later the canonist Francesco Maria Pittoni without discussing the merits of the question replied to Sánchez making sarcastic remarks: simply, for him, this should be a case that couldn't happen and so it's not worth talking about.

KEYWORDS: marriage - *Tametsi* - council of Trent

L'11 novembre 1563 i padri conciliari riuniti a Trento procedettero all'approvazione del *Decretum de reformatione matrimonii* in dieci capi. Nel primo, il *Tametsi*, si trattava la materia dei matrimoni clandestini¹ recuperando il tono e le parole del IV Lateranense, e tuttavia si andava oltre: per il futuro la riprovazione si mutava in divieto. Nel mondo cattolico il matrimonio ricadeva sotto l'impero del *ius Ecclesiae*; il *Tametsi*, per la società del tempo, dev'essere considerato alla stregua di una rivoluzione²: accresceva il controllo della

¹ Sul tema – appassionatamente discusso fin dall'autunno del 1547, nella fase bolognese del concilio – non fu trovata una sintesi accettabile da tutti, tanto che nella votazione del *Tametsi* si contarono oltre cinquanta voti contrari (cfr. G. Zarri, *Il matrimonio tridentino*, in P. Prodi-W. Reinhard (curr.), *Il concilio di Trento e il moderno*, Bologna 1996 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderni 45), p. 442). A ragione si è scritto che «la grande questione del Concilio fu l'invalidazione dei matrimoni clandestini» (A.C. Jemolo, *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917*. Prefazione di J. Gaudemet, Bologna 1993, p. 54). Sulla trattazione delle questioni relative al matrimonio al concilio di Trento, e sul *Tametsi*, si vedano A. Esmein, *Le mariage en droit canonique*, Paris 1935, II, pp. 163-167; P. Rasi, *L'applicazione delle norme del concilio di Trento in materia matrimoniale*, in *Studi di storia e diritto in onore di Arrigo Solmi*, Milano 1941, I, pp. 240-241; R. Lettmann, *Die Diskussion über die klandestinen Ehen und die Einführung einer zur Gültigkeit verpflichtenden Eheschließungsform auf dem Konzil von Trient: Eine kanonistische Untersuchung*, Münster 1967 (Münsterische Beiträge zur Theologie, vol. 51); J. Bernhard, *Le décret Tametsi du concile de Trente; triomphe du consensualisme matrimonial ou institution de la forme solennelle du mariage?*, in "Revue de droit canonique", XXX (1980) (= *Etudes offerts a J. Gaudemet*), pp. 209-234; H. Jedin, *Storia del concilio di Trento*, Brescia 1973, III, pp. 199-226; Brescia 1981, IV/2, pp. 139-173, 201-234; G. Cozzi, *Il dibattito sui matrimoni clandestini. Vicende giuridiche, sociali, religiose dell'istituzione matrimoniale tra Medio Evo ed Età moderna*, dispensa universitaria, Anno accademico 1985-86, pp. 93-159; D. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, Bologna 2001 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 34), pp. 99-126.

² Una novità radicale sulla quale così si espresse P. Sarpi, *Istoria del Concilio Tridentino seguita dalla «Vita del padre Paolo» di Fulgenzio Micanzio*, a cura di C. Vivanti, Torino 2011, II, pp. 1186-1187: «In queste riforme, tra le altre alterazioni, fu mutato il punto particolare già stabilito, come s'è detto, che la presenza di tre testimonii fosse sufficiente per intiera validità, et invece d'un testimonio, fu sustituito che, senza la presenza del prete, ogni matrimonio fosse nullo, cosa di somma essaltazione dell'ordine ecclesiastico, poiché un'azione tanto principale nell'amministrazione politica et economica, che sino a quel tempo era stata in sola mano di chi toccava, veniva tutta sottoposta al clero, non rimanendo via né modo come far matrimonio, se doi preti, cioè il paroco et il vescovo, per qualche rispetti interessati, ricuseranno di prestar la presenza». Si vedano inoltre A. Marongiu, *Matrimonio medievale e matrimonio postmedievale. Spunti storico-critici*, in "Rivista di storia del diritto italiano", LVII (1984), pp. 101-119; J. Bossy, *Christianity in the West 1400-1700*, Oxford 1985, p. 25; S. Seidel Menchi, *Percorsi variegati, percorsi obbligati. Elogio del matrimonio pre-*

Chiesa e consolidava la potestà paterna – tra i cattolici l’assenso del padre alle nozze non era un elemento essenziale del matrimonio e il suo diniego non era vincolante: tuttavia la clandestinità delle nozze lo metteva di fronte al fatto compiuto; le pubblicazioni, il rito in forma pubblica in chiesa, in un giorno prefissato, alla presenza del sacerdote e dei testimoni gli davano invece agio di esercitare pressioni e di avanzare minacce, di incarcerare persino il figlio che si impuntava nella disubbidienza alla sua volontà. E basti qui ricordare la vicenda ben nota di Cesare Beccaria come figlio e quindi come padre³ –, dava certezze anche burocratiche alle relazioni tra i soggetti, tagliava le gambe alla bigamia, un fenomeno al quale la clandestinità nuziale aveva conferito senza dubbio un certo rilievo. Spinse infine la Chiesa a un impegno nuovo nella repressione della sessualità pre-matrimoniale che, prima di allora, poteva in qualche modo essere tollerata poiché si riconosceva la possibilità del matrimonio presunto nella forma del fidanzamento seguito dall’amplesso amoroso⁴.

tridentino e D. Quagliani, «*Sacramenti detestabili*». *La forma del matrimonio prima e dopo Trento*, in S. Seidel Menchi-D. Quagliani (a cura di), *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, Bologna 2001 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 57), pp. 52-53 e 75-79; A. Prosperi, *Il Concilio di Trento: una introduzione storica*, Torino 2001, pp. 134-137.

³ Tra il 1760 e il 1761 Cesare Beccaria fu recluso per tre mesi dal padre che non accettava l’idea di vederlo convolare a nozze con Teresa Blasco; nondimeno, quando Cesare riacquistò la libertà i due giovani si sposarono. L’autore di *Dei delitti e delle pene* impose in seguito alla figlia Giulia il matrimonio con Pietro Manzoni (cfr. M. Cavina, *Il padre spodestato. L’autorità paterna dall’antichità a oggi*, Roma-Bari 2007, pp. 179-181).

⁴ Cfr. D. Lombardi, *Storia del matrimonio. Dal Medioevo a oggi*, Bologna 2008, pp. 115-122. In ossequio alla dottrina consensualista definita alla metà del secolo XII da Pier Lombardo per lungo tempo è stato possibile – e, specie tra le classi popolari, questa è stata anche la scelta prevalente – sposarsi senza pubblicazioni e forme solenni, senza preavviso, senza recarsi da un notaio o da un sacerdote, persino senza testimoni. Non raro era anche questo caso estremo. Bastava che in un’ora qualunque e in un luogo qualunque, nella più profonda intimità, l’uomo e la donna pronunciassero le parole dell’impegno matrimoniale e tutto era fatto. Se la manifestazione del consenso non era riferita a un impegno attuale (*volo te in uxorem et ex nunc habeo te et teneo in uxorem*), ma si proiettava nel futuro (*promitto te ducere in uxorem*), se insomma si trattava di una promessa di matrimonio, per formalizzare le nozze doveva seguire – subito o a distanza di tempo, in qualunque luogo e circostanza – la copula carnale: si trattava, nel caso, di un matrimonio *presunto*, poiché l’incontro sessuale faceva appunto presumere il consenso *de praesenti* dell’uomo e della donna, mutando *ipso facto* la promessa in matrimonio. Tale presunzione non ammetteva prova contraria. L’unica condizione da soddisfare riguardava l’ordine delle azioni, l’impegno verbale e la copula. Se i corpi si congiungevano prima della promessa e mai in seguito non insorgeva infatti il vincolo giuridico: la coppia non diventava una famiglia.

Il matrimonio clandestino era dunque valido – e assicurava perciò la legittimazione dei figli e la trasmissione dei beni –, per quanto la Chiesa lo disapprovasse. Esplicito, in particolare, il canone 51 (*De poena contrabentium clandestina matrimonia*) del IV concilio Lateranense: *clandestina coniugia penitus inbibemus* – vi si afferma – e nel caso *iis qui taliter copulari praesumpserint, etiam in gradu concesso, condigna poenitentia iniungatur* (*Conciliarum oecumenicorum decreta*, a cura di G. Alberigo - G.L. Dossetti - P.-P. Joannou - C. Leonardi - P. Prodi, consulenza di H. Jedin, Bologna 1991, p. 258). Nella sostanza il matrimonio senza testimoni comportava una sanzione (*condigna poenitentia*) che tuttavia non atterriva, almeno a giudicare dagli scarsissimi risultati pratici ottenuti con l’imposizione del divieto. Un concilio universale si era espresso, la condanna dell’istituto era stata affermata con parole chiarissime, ma i cristiani continuavano a sposarsi *clam et non publice*. Tutto mutò, appunto, con l’approvazione del *Tametsi*. La letteratura storica su questi temi è assai vasta; si vedano ad esempio F. Brandileone, *La celebrazione del matrimonio in Roma nel secolo XV ed il Concilio di Trento* e *Per la storia dei riti nuziali in Italia* in Id., *Saggi sulla storia della celebrazione del matrimonio in Italia*, Milano 1906, pp. 291-340, 489-499; N. Tamassia, *La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto*, Palermo 1911, pp. 181-193; P. Rasi, *L’applicazione delle norme del concilio di Trento*, cit., I, pp. 235-281; Id., *La conclusione del matrimonio prima del Concilio di Trento*, in “*Rivista di storia del diritto italiano*”, XVI (1943), pp. 233-321; Id., *La conclusione del matrimonio nella dottrina prima del Concilio di Trento*, Napoli 1958; Ch. Klapisch-

In molti casi le coppie continuarono a comportarsi come se il *Tametsi* non fosse mai stato approvato, sinceramente convinte che il matrimonio trovasse fondamento nella promessa⁵; né mancarono uomini che trassero vantaggio dalla nuova disciplina tridentina, perpetuando con la frode tutti gli inconvenienti e le incertezze che si erano voluti combattere con il bando dei matrimoni clandestini⁶. Nondimeno, a parte la significativa eccezione dei territori nei quali, non pubblicandosi i decreti conciliari per l'opposizione

Zuber, *Zaccaria, o il padre spodestato. I riti nuziali in Toscana tra Giotto e il Concilio di Trento*, in Ead., *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, Roma-Bari 1988, pp. 110-111; C. Donahue, *Was there a change in marriage law in the late Middle Ages?*, in "Rivista internazionale di diritto comune", VI (1995), pp. 49-50; G. Zarri, *Il matrimonio tridentino*, cit., pp. 437-438; D. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, cit., pp. 179-241; S. Seidel Menchi, *Percorsi variegati, percorsi obbligati*, cit., pp. 17-60.

⁵ Cfr. D. Lombardi, *Fidanzamenti e matrimoni dal Concilio di Trento alle riforme settecentesche*, in M. De Giorgio-Ch. Klapisch Zuber (curr.), *Storia del matrimonio*, Roma-Bari 1996, p. 218 e L. Megna, *In margine ad alcune carte processuali di area vicentina: sponsali e matrimonio tra XVI e XVII secolo*, in C. Povolo (cur.), *Bolzano Vicentino. Dimensione del sociale e vita economica in un villaggio della pianura vicentina (secoli XIV-XIX)*, Bolzano Vicentino 1985, p. 316: «Dopo Trento, la confusione in materia di matrimonio era accresciuta, a tutto detrimento dei costumi e della morale». La promessa rappresentava d'altra parte un impegno vincolante al punto da legittimare – fino al Tridentino – l'incontro sessuale dell'uomo e della donna; né era possibile scioglierla se non con il consenso di entrambe le parti o in altri rari casi che rappresentavano eccezioni alla norma giuridica. E comunque, dopo Trento, occorreva l'intervento del giudice ecclesiastico (cfr. D. Lombardi, *Fidanzamenti e matrimoni*, cit., pp. 225-226 e Id., *Matrimoni di antico regime*, cit., pp. 270-271, 290-291). Nel tribunale fiorentino si continuarono peraltro ad approntare strategie difensive sulla base dell'istituto del matrimonio presunto (cfr. *ivi*, pp. 231-232): gli uomini si aggrappavano a forme e tradizioni che avevano vita plurisecolare, incapaci di accogliere immediatamente il nuovo imposto tramite un decreto conciliare (altri casi post-tridentini di matrimoni presunti e di trasgressori inconsapevoli in S. Seidel Menchi, *Percorsi variegati, percorsi obbligati*, cit., pp. 54-56 e L. Megna, *In margine ad alcune carte processuali di area vicentina*, cit., pp. 318-319, 321-322: qui si mostra che non singoli o coppie, ma intere famiglie negli anni immediatamente successivi al concilio continuavano a ritenere valide le nozze celebrate in casa e senza il parroco, di norma richieste per riparare allo scandalo della appena scoperta intimità sessuale tra due giovani). Cfr. anche D. Quaglioni, *«Sacramenti detestabili»*, cit., pp. 74-75 e A.C. Jemolo, *Il matrimonio nel diritto canonico*, cit., pp. 65-66 e n. 36 che ricorda come nella coscienza popolare per lungo tempo il matrimonio presunto fu considerato valido: ancora il 19 luglio 1693 la Sacra Congregazione del Concilio doveva statuire in tal senso. Si veda inoltre un'altra pronuncia della stessa Congregazione risalente agli anni immediatamente successivi al Concilio di Trento: «Fuit matrimonium contractum in civitate Messanae post publicationem decretorum Concilii Trid. per verba de praesenti et mutuuum consensum, non factis publicationibus nec praesente parochio, nisi tantummodo notario et testibus. Petitur declarari, an supradictus contractus matrimonii, quum sit factus contra formam traditam per decretum eiusdem concilii de contrahendo matrimonio, sit adeo nullus, quod neque transeat in sponsalia de futuro? S. C. Censuit: *non transire*. Et quid, quando promissio est de praesenti, i. e. quum dixit vir: Ego te in uxorem, et mulier: Ego te in virum accipio? S. C. Censuit, promissionem hanc non valere, neque ut matrimonium, neque ut sponsalia de futuro. *Messin.* 1573. Ex. l. I. Decr. p. 107. 132. rel. a Bened. XIV. ib.» (*Canones et decreta Concilii Tridentini ex editione romana a. MDCCCXXXIV. Repetiti. Accedunt S. Congr. Card. Conc. Trid. interpretum declarationes ac resolutiones ex ipso resolutionum thesauro Bullario romano et Benedicti XIV. S. P. operibus et constitutiones pontificiae recentiores ad jus commune spectantes e Bullario romano selectae*. Assumpto socio Friderico Schulte J. U. D. Guestphalo edidit Aemilius Ludovicus Richter J. U. D. et in Lit. Univ. Berol. Prof. Publ. Ord., Lipsiae 1853, p. 222).

⁶ Cfr. S. Seidel Menchi, *Percorsi variegati, percorsi obbligati*, cit., pp. 44-45 e D. Lombardi, *Il matrimonio. Norme, giurisdizioni, conflitti nello stato fiorentino del Cinquecento*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna, Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini, Firenze, 4-5 dicembre 1992*, Roma 1994, II, p. 797. Che i laici ignorassero le novità tridentine in materia di matrimonio non può d'altra parte stupire se si pensa a quanti si sposavano inconsapevoli del valore delle parole stesse che pronunciavano (cfr. P. Rasi, *La conclusione del matrimonio nella dottrina*, cit., p. 38, Ch. Klapisch-Zuber, *Zaccaria, o il padre spodestato*, cit., p. 150 e S. Seidel Menchi, *Percorsi variegati, percorsi obbligati*, cit., pp. 34-36).

dei sovrani, si perpetuò la disciplina antica⁷, con il 1563 ha termine la vicenda plurisecolare – e non sempre edificante, in realtà – del matrimonio presunto. Nessun documento ufficiale della Chiesa riconoscerà più valore di matrimonio agli *sponsalia per verba de futuro* e alla copula carnale. Sul punto il *Tametsi* risultava sufficientemente chiaro di suo, e d'altra parte in questo senso si pronunciò in una *resolutio* del 15 luglio 1593 quella Sacra Congregazione del Concilio alla quale Sisto V aveva affidato l'interpretazione ufficiale dei decreti tridentini relativi alla *reformatio Ecclesiae et Ecclesiasticorum* nonché alla *morum correctio*⁸:

sponsalia de futuro per copulam carnalem subsecutam minime hodie transire in matrimonium⁹.

⁷ A.C. Jemolo, *Il matrimonio nel diritto canonico*, cit., p. 65 nota che le norme disciplinari del Concilio di Trento obbligavano solo dove vi era stata la pubblicazione e la *receptio*. Cfr. J. Gaudemet, *Il legame matrimoniale nel XVII secolo. Legislazione canonica e tendenze laiche*, in M. Buonanno (cur.), *Le funzioni sociali del matrimonio. Modelli e regole della scelta del coniuge dal XIV al XX secolo*, Milano 1980, pp. 73-74: «Le prescrizioni stabilite in materia [di matrimonio] dal Concilio di Trento furono osservate in Francia solo parzialmente. I decreti del Concilio, in virtù delle tradizioni gallicane, non potevano essere “applicati in Francia” se non dopo registrazione del Parlamento. L'opposizione fermissima dei giuristi, uno dei quali, Dumoulin (nel suo *Conseil sur le fait du Concile de Trent*), non esitava a proclamare la nullità del Concilio, fece fallire tutti i tentativi di registrazione, che pure si prolungarono fino ai primi anni del XVII secolo. In questa situazione alcuni vescovi inserirono le prescrizioni conciliari nei loro statuti sinodali. Ma si trattava in tal caso di legislazioni locali che potevano essere diverse a seconda delle diocesi. Dal canto suo la monarchia si ispirò a talune disposizioni del Concilio per regolamentare la celebrazione del matrimonio. Ma apportò talora ai decreti conciliari delle rilevanti modifiche. La situazione legislativa era dunque assai complessa. Sullo sfondo i decreti del Concilio di Trento, non “applicati” in Francia ma conosciuti e introdotti in diversa misura negli statuti sinodali e nelle ordinanze regie. In ogni diocesi, disposizioni episcopali locali, concernenti spesso solo alcuni punti del diritto matrimoniale e prive di uniformità. Infine, la legislazione regia, parzialmente ispirata al Concilio di Trento, ma soprattutto mossa da considerazioni politiche». Sul punto la Sacra Congregazione del Concilio chiarì al vescovo di Avignone quanto segue: «Sponsalia contracta quibus subsequuta fuit copula carnalis in loco ubi Decretum Concilii c. 1 sess. 24 de reg. matr. numquam fuit nec publicatum nec observatum transisse in matrimonium respondit S. Congr. secus vero si non subsequuta est copula carnalis, licet ante sponsalia eadem copula praecesserit (Avenion., 1621)» (cfr. G. Zarri, *Il matrimonio tridentino*, cit., pp. 477-478). In generale, sulla questione del riconoscimento ufficiale dei decreti tridentini nei diversi Stati si veda A. Prosperi, *Il Concilio di Trento*, cit., pp. 95-113. In Inghilterra la dottrina del consenso secondo le modalità antiche, e con essa la validità dei matrimoni clandestini, si preservò fino all'*Hardwicke Marriage Act* del 1753 (cfr. D. Lombardi, *Storia del matrimonio*, cit., pp. 96-97).

⁸ Cfr. Ch. Lefebvre, *La S. Congrégation du Concile et le tribunal de la S. Rote Romaine a la fin du XVI^e siècle*, in “*Apollinaris. Commentarius iuris canonici*”, XXXVII (1964), pp. 10-13 e N. Del Re, *La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici*, Città del Vaticano 1998, pp. 162-163: la congregazione era stata eretta con funzioni meramente esecutive da Pio IV nel 1564 (*motuproprio Alias Nos nonnullas*). L'attribuzione della prerogativa di interpretare i decreti disciplinari tridentini fu concessa in maniera parziale da Pio V e definitivamente da Sisto V con la costituzione *Immensa aeterni Dei* (1588).

⁹ *Canones et decreta Concilii Tridentini*, cit., p. 226 (cfr. anche G. Zarri, *Il matrimonio tridentino*, cit., pp. 477-478). Interessanti inoltre le considerazioni che sugli impedimenti matrimoniali in riferimento agli *sponsalia per verba de futuro* e alla copula si propongono in *Commentariorum iuris civilis in Hispaniae regias constitutiones, tomus quintus. Octavum librum novae recopilationis complectens* auctore doctore Alphonso de Azevedo, I.C. Placentiaeque civitatis in Hispaniarum Regnis cive et incola. *Hac novissima editione, commentariorum continuatione, suis locis legibus interiectis auctus, infinitis mendis typographicis castigatus, summarijs singulis legibus adiectis, et characterum varietate distinctis allegationibus ornatus editus. Cum indice generali rerum, verborum, sententiarumque notabilium*, Duaci, Excudebat Baltazar Bellerus Typographus iuratus, sub Circino aureo, 1612, p. 365: «incestus proprie non dicitur si quis cognoverit consanguineam sponsae nondum ab eo cognitae [...] et ego novissime considero, salva melius sentientis censura, quod cum iam attenda dispositione decreti primi, sess. 24. Conci. Triden. de clandest. matri. tractantis, sponsalia de futuro per copulam non transeunt in matrimonium de praesenti, ut *alibi diximus*, considero inquam, quod si antequam matrimonium de

L'ordinamento era mutato e la dottrina fu chiamata ad affrontare casi nuovi e difficili. I canonisti si esercitarono sul *Tametsi* e sulla lettura che ne diedero, in un senso o in un altro, gli interventi esplicativi della Sacra Congregazione del Concilio. Ci si chiese, tra l'altro, se si potessero ancora celebrare le nozze secondo le forme antiche qualora, pur perpetuandosi le modalità tradizionali del matrimonio presunto, il consenso si fosse manifestato alla presenza del curato e dei testimoni. Pose e risolse la questione Sánchez nel libro I, *disputatio* 26, numero 12 del *De sancto matrimonii sacramento*:

Si tamen prior promissio fieret coram parochio, et testibus, et coram eisdem copula affectu coniugali, maneret ius antiquum illaesum, et esset matrim. iuxta dicta n. 3 servatur enim forma praescripta in Trident¹⁰.

Il gesuita spagnolo afferma dunque che qualora gli *sponsalia per verba de futuro* e la copula carnale avessero luogo alla presenza del parroco e dei testimoni, lo stesso sacerdote e gli stessi testimoni, il *ius antiquum* continuerebbe ad essere applicato e il matrimonio risulterebbe valido in quanto celebrato secondo la forma prevista dal *Tametsi*. L'interpretazione del decreto si direbbe giuridicamente inattaccabile. Fatti salvi gli impedimenti previsti dal diritto canonico, elementi essenziali del matrimonio sono infatti il libero consenso dell'uomo e della donna e la presenza del parroco – oppure di altro sacerdote autorizzato da lui o dall'ordinario – e di due testimoni. Dopo aver tratteggiato un matrimonio che, preannunciato dalle pubblicazioni nel corso delle messe solenni della parrocchia, si celebra *in facie Ecclesiae* con il curato chiamato a intervenire in prima persona pronunciando la formula di rito, il *Tametsi* chiarisce infatti:

Qui aliter, quam praesente parochio vel alio sacerdote, de ipsius parochi seu ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus matrimonium contrahere attentabunt: eos sancta synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, et huiusmodi contractus irritos et nullos esse decernit, prout eos praesenti decreto irritos facit et annullat¹¹.

praesenti contrahatur inter hos sponso de futuro copula interveniat et sponsa ipsa moriatur, coitus hic carnalis iudicandus est illicitus, et fornicarius, ut sic iste si voluerit contrahere cum consanguinea istius suae sponsae de futuro mortuae ultra secundum gradum consanguinitatis existente possit, ita ut tunc affinitas haec non egredietur secundum gradum, neque publica honestas primum, ex dictis decretis Conci. Trid. Restringtonibus gradus affinitatis, et publicae honestatis, et est haec mea ac nova consideratio».

Sulla promessa di matrimonio il Tridentino invece non intervenne e lasciò in vita la disciplina antica dell'istituto. Molti vescovi ritennero tuttavia necessario regolamentare la celebrazione degli sponsali, in un senso o in un altro. Tali provvedimenti continuarono a essere emanati nel corso del Seicento nonostante le pronunce di senso contrario della Sacra Congregazione del Concilio: «S. C. Saepius declaravit, sponsalibus per verba de futuro contrahendis nullam formam praescripsisse Concilium, ideoque eo modo contrahi posse, quo poterant ante ipsum Concilium. 19. Dec. 1596.» (*Canones et decreta Concilii Tridentini*, cit., p. 221; cfr. anche D. Lombardi, *Fidanzamenti e matrimoni*, cit., p. 227). Merita ricordare che, per quanto la trattatistica e le costituzioni sinodali attribuiscano in ogni caso all'uomo la responsabilità della rottura della promessa, rimandando a una realtà nella quale sarebbe sempre la donna a reclamarne l'adempimento, l'analisi delle carte processuali ci mostra che spesso i ruoli erano invertiti (cfr. D. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, cit., p. 300).

¹⁰ Thomae Sanchez *De sancto matrimonii sacramento disputationum tomi tres*, Venetiis, Typis Io: Baptistae Tramontini, 1685, I, p. 51. Sulla stessa linea ivi, I, p. 363.

¹¹ *Conciliorum oecumenicorum decreta*, cit., p. 756. P. Rasi, *Le formalità nella celebrazione del matrimonio ed il Concilio di Trento*, in "Rivista di storia del diritto italiano", XXVI-XXVII (1953-1954), p. 200 ricorda un caso sottoposto al giudizio della Sacra Congregazione del Concilio nel quale si individuano con sicurezza le formalità *ad substantiam* del matrimonio tridentino: «Archiepiscopus elector Coloniensis scripserat ad S. Congr. Card. Conc. Trid. Int. d. 14. Aug. 1627.: Quaeritur humiliter a S. C.: "Primo, an incolae tam masculi

Non sono richieste *ad substantiam* le pubblicazioni, non si richiede che il consenso sia manifestato in chiesa¹² – neppure il consenso della promessa, in quanto il Tridentino non era intervenuto a modificare la disciplina antica dell'istituto degli sponsali –, né la partecipazione volontaria e attiva del sacerdote, né che egli pronunci le parole prescritte: *Ego vos in matrimonium coniungo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti*¹³. Il matrimonio è valido anche se il parroco è presente contro il divieto del vescovo, e neppure è richiesta la pronuncia solenne di *verba legitima de praesenti* da parte degli sposi¹⁴. Né sembra dubbio che gli *sponsalia per verba de futuro* e la copula esprimano il mutuo consenso, e un consenso *de praesenti*, come ripetutamente affermato nei secoli dalla dottrina canonistica. Quel consenso, espresso nelle forme della tradizione, assumerebbe nella condivisibile interpretazione di Sánchez la veste richiesta dal *Tametsi* in quanto verrebbe a manifestarsi alla presenza del parroco e dei testimoni. In proposito si potrebbero citare le parole di Francisco Suárez riprese da Jemolo:

Esso [il consenso di entrambi i coniugi] non richiede formalità di determinate parole, perché Cristo non volle esigere *ut sensibile signum* se non ciò che fosse necessario ad integrare il contratto umano; e per questo basta qualsiasi segno con cui si esprima il consenso; ed anche i segni possono ben dirsi *verba, vel proprie, vel proportionem quadam, quia illis perficitur significatio: et eadem ratione mutua traditio, quamvis verbis fiat, quia est quid informe, et quia tendit ad hunc effectum realem, seu moralem, qui est translatio domini corporis utriusque coniugis, ideo dicitur habere rationem materiae seu rei, ex qua conficitur sacramentum*¹⁵.

Nella direzione indicata in riferimento agli *essentialia matrimonii* si muove peraltro la giurisprudenza costante della Sacra Congregazione del Concilio. La quale, chiamata nel febbraio del 1648 a pronunciarsi su un matrimonio celebrato senza pubblicazioni e senza licenza dell'ordinario, con il parroco contrario alle nozze e che, se udì le parole dello sposo, non poté invece udire quelle della sposa, ne afferma la validità come segue:

Proposito dubio: An matrimonium contractum absque denunciationibus et sine licentia ordinarii coram testibus et parochis contradicente, qui audivit tantummodo verba consensus per sponsum praestiti, dum prae manibus habens sponsam dixit: “questa è mia moglie”, et audivit, quod sponsa dixit nonnulla verba, quae tamen non intellexit, an sit de iure validum et subsistat? S. C. resp.: matrimonium sustineri, etiamsi parochus non intellexerit verba sponsae, dum tamen de illius consensu ex aliis signis iuxta iuris communis dispositionem legitime constet¹⁶.

quam feminae loci, in quo dictum conc. Trid. in puncto matrimonii est promulgatum, transeuntes per locum, in quo dictum concilium non est promulgatum, retinentes idem domicilium, valide possint in isto loco matrimonium sine parochis et testibus contrahere?”» (*Canones et decreta Concilii Tridentini*, cit., p. 226).

¹² Cfr. G. Zarrì, *Il matrimonio tridentino*, cit., p. 466.

¹³ *Conciliorum oecumenicorum decreta*, cit., p. 756.

¹⁴ Cfr. A.C. Jemolo, *Il matrimonio nel diritto canonico*, cit., pp. 65-66 e P. Rasi, *Le formalità nella celebrazione del matrimonio*, cit., pp. 189-208. Insostenibile in proposito la posizione di P. Gismondi, *La forma nel matrimonio canonico fino al Concilio di Trento*, in G. Moschetti (cur.), *Atti del congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto*, Verona, 27-28-29-IX-1948, Milano 1953, IV, p. 411 che così conclude il suo contributo: «Sarà, poi, il Concilio Tridentino che, rappresentando la risultante di tutta questa complessa elaborazione, sancirà come queste parole solenni dovranno, a pena di nullità, essere pronunciate *in facie Ecclesiae*, avanti al parroco ed ai testimoni». Per la validità si richiede invece senza deroghe che i testimoni siano almeno due: «Quum dubitaretur: An, stante bona fide, sustineri possit pro valido matrimonio coram parochis et unico teste contractum? S. C. negative resp. d. 14. Ian. 1673» (*Canones et decreta Concilii Tridentini*, p. 227).

¹⁵ A.C. Jemolo, *Il matrimonio nel diritto canonico*, cit., pp. 117-118.

¹⁶ *Canones et decreta Concilii Tridentini*, cit., p. 235. Allo stesso modo si espresse la Sacra Congregazione del

Insomma, il *Tametsi* usa le parole *et eorum mutuo consensu intellecto*¹⁷, e la Sacra Congregazione del Concilio chiarisce che il curato potrà riconoscere la comune volontà degli sposi ad unirsi in matrimonio dai *verba* oppure *ex aliis signis* che lo garantiscano in questo senso¹⁸. Nel 1917, con il canone 1088, § 2 del *Codex iuris canonici*¹⁹, si richiederà invece che la volontà venga manifestata *verbis*. Solo allora questa formalità sarà *ad substantiam*. Nel caso considerato, in definitiva, la richiesta del decreto tridentino risultava senz'altro soddisfatta.

Nella forma di queste nozze nuove e antiche immaginate da Sánchez manca peraltro l'interrogazione e dovrebbe mancare anche la pronuncia della formula di rito da parte del parroco: l'interrogazione viene superata dagli eventi, mentre la proclamazione del sacerdote, che pure non si può escludere in assoluto, appare quanto meno improbabile. Nel caso avesse luogo verrebbe indubbiamente a configurarsi come il momento più eccentrico di una vicenda che già mostra marcati tratti di originalità. Nessuno dei due elementi è tuttavia richiesto per la validità del matrimonio.

Episcopo Giennensi ad dubia III. Si invitus et compulsus per vim adsit sacerdos, dum contrahitur matrimonium, utrum tale matrimonium subsistat? IV. Si sacerdos adfuerit, nihil tamen eorum, quae agebantur, vidit neque audivit, utrum tale matrimonium valide contrahatur, vel potius, tanquam sine sacerdote, nullius sit ponderis et momenti? V. Si adsit sacerdos, dum contrahitur matrimonium, casu, non cogitans se ad id esse vocatum, sed aliud agens audit duos inter se contrahentes matrimonium, utrum validum sit tale matrimonium, in quo fuit praesens, non tamen certioratus, nec ad id expresse vocatus, neque interponens suam auctoritatem dicto vel facto, vel potius sit nullum, quasi assistentia auctorativa per Concilium requiratur et non nudam vel causalis praesentia? S. C. resp. ad dub. III. subsistere; ad IV. non valere, si sacerdos non intellexit, nisi tamen non affectasset non intelligere; ad V. valere, etiamsi parochus aliam ob causam adhibitus sit ad illum actum²⁰.

Sulla questione tornò, oltre un secolo più tardi, Francesco Maria Pittoni²¹. Si poneva il

Concilio in diverse altre occasioni, e in particolare nel marzo del 1673 in una vicenda sostanzialmente analoga ma *in qua parochus solius quidem sponsae consensum audiverat, viderat tamen virum anulum tradentem* (ivi). Per la dottrina di diritto comune alla quale si fa qui riferimento cfr. il passo di Suarez riportato in precedenza e inoltre A. Marchisello, *Il matrimonio post-tridentino nelle «Annotationes practicae ad S. Concilium Tridentinum» (1672) di Giovanni Battista De Luca*, in “Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento/Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen in Trient”, XXVIII (2002), pp. 62-63.

¹⁷ *Conciliorum oecumenicorum decreta*, cit., p. 756.

¹⁸ Piuttosto straordinario il caso del quale ci dà conto A.C. Jemolo, *Il matrimonio nel diritto canonico*, cit., pp. 80-81: «Circa il consenso degli sposi, a ricordare il c. 271 della sinodo di Amelia del 1605, che esorta i parroci a fare sì che gli sposi diano a voce il consenso, ma soggiunge – con disposizione che lascia un po' perplessi, e che è a dubitare abbia qualche volta facilitato delle coazioni – *si puella, exquirente voluntatem eius sacerdote, virginali verecundia sileat, vel pro ea pater respondeat, ipso dicitur assensa silentio*». Si può ben dire che la manifestazione del consenso ipotizzata da Sánchez fosse perspicua *ad abundantiam*.

¹⁹ *Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus praefatione E.mi Petri Card. Gasparri et indice analytico-alphabetico auctus*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, p. 298: «Can. 1088. – § 2. Sponsi matrimonialem consensum expriment verbis; nec aequipollentia signa adhibere ipsi licet, si loqui possint».

²⁰ *Canones et decreta Concilii Tridentini*, cit., pp. 234-235.

²¹ Il ferrarese Francesco Maria Pittoni (1666-1729) fu un canonista di chiara fama. Avvocato, auditore di Benedetto XIII e vescovo di Emeria per pochi mesi, tra il 1728 e la morte, fu autore di opere – in particolare le *Disceptationes ecclesiasticae* in quattro volumi e le *Controversiae patronorum in materia beneficiaria* in due volumi – più volte ristampate e la diffusione delle quali è dimostrata dalla larga presenza nelle biblioteche italiane. Su di lui si vedano L. Ughi, *Dizionario storico degli uomini illustri ferraresi*, Ferrara 1804

caso degli sponsali contratti *in facie ecclesiae*, presenti il parroco e i testimoni, secondo le forme stabilite nel *Tametsi* per il matrimonio, e ci si chiedeva se nella copula carnale che sarebbe seguita avrebbe avuto origine una nuova famiglia²². Come sappiamo la Sacra Congregazione del Concilio aveva chiarito che per la validità degli sponsali la presenza del parroco e dei testimoni non era richiesta²³, e perciò il caso proposto poteva essere ricondotto allo schema generale del fidanzamento seguito dalla copula. Pittoni si attestava su questa posizione, allegava numerosi riferimenti dottrinali a sostegno della invalidità di un matrimonio siffatto, e infine chiosava:

nam hoc [Concilium] statuit praesentiam Parochi, et testium in matrimonio per verba de praesenti, non autem in sponsalibus de futuro [...] et propterea cum hic non praesupponatur fuisse contractum matrimonium per verba de praesenti, non potest dici satisfactum Concilio, licet ejus solemnitas fuerit adhibita in sponsalibus de futuro, quia solemnitas requisita per Concilium in actu praeparato, non sufficit, si adhibeatur tantum in actu praeparatorio et praeambulo, et in specie ita decisum fuisse per Sac. Congregationem Concilii in contingentia facti²⁴.

Si tornava, insomma, alla dottrina post-tridentina che asseriva l'invalidità del matrimonio presunto. Su questo, *nulla quaestio*. Pittoni affrontava quindi il caso proposto da Sánchez: è il passo al quale, non per caso, nel sommario ci si richiama con le parole *Lapsus Sanchez in hoc puncto*.

Dicit Sanchez de matrim. liber. 5. disputat. 8. numer. 26. quod spectato Jure Tridentini, sponsalia per copulam transirent in matrimonium, si tam sponsalia, quam copula fierent coram Parocho, et testibus, ut lib. I disputat. 26 numer. 12 in fine vers. si tamen, heu simplicitatem viri Religiosi, cujus dictum facit pro canibus publice, et palam coeuntibus, non pro hominibus, erubescere etiam Religione Ethenicorum, qua in re videatur eruditissimus Tiraquell. de legib. conjugal. Leg. 15. Glos. part. num. 159 usque ad 163. Arguell. decis. 8 n. 30. et relinquatur hujusmodi copula publica immanitati Neronis, qui apud stagnum Agrippae nupsit cuidam Pythagorae coram populo, quo spectante nedum solemnitas conjugii celebrata sunt, ut narrat Tacit. l. 15 annal. ibi – *inditum Imperatori flammeum, visi Auspices, dos, et genialis Torus, faces nuptiales* – sed etiam coram eodem publice visa fuit execranda copula ibi – *Cuncta denique spectata, quae etiam in femina nox operi*²⁵ –.

L'approccio del canonista spagnolo è quello di chi vuole dare una veste razionale a tutta la realtà possibile. È una *forma mentis* nella quale possiamo cogliere un eccesso di astrazione dottrinale, come pure il realismo di chi sa che la vicenda umana è sfaccettata e imprevedibile, e quasi senza numero sono i figli di Adamo. A qualcuno, insomma, sarà certamente accaduto di avere il parroco – magari in circostanze fortuite, oppure nella penombra e contro i propri desideri, sorpreso e coartato in una situazione che non

[rist. anast. Bologna 1969], II, pp. 115-116 e *Hierarchia catholica medii et recentioris aevi*, Patavii 1952, V, p. 221.

²² Di una vicenda di questo tipo dà conto P. Rasi, *Le formalità nella celebrazione del matrimonio*, cit., pp. 206-207. E nota che non doveva trattarsi di un caso isolato.

²³ Cfr. G. Zarri, *Il matrimonio tridentino*, cit., p. 478.

²⁴ Francisci Mariae Pitonii *Disceptationum ecclesiasticarum, in quibus frequentiora ecclesiastici fori litigia Una cum Decretis tam Datariae Apostolicae, quam Sacrarum Congregationum particularium, et generalium, necnon Decisionibus SACRAE ROTAE ROMANAE continentur. Pars secunda. Opus non tantum Judicibus et Curialibus, sed etiam Episcopis et aliis Ecclesiarum Praelatis, apprime utile ac necessarium*, Venetiis, Ex Typographia Balleoniana, 1742, p. 40.

²⁵ Ivi, pp. 40-41. La vicenda riferita alla vita di Nerone è narrata in *Annali di Tacito*, a cura di A. Arici, XV, 37 (anno 64), Torino 1969, p. 878.

avrebbe voluto – quale testimone nel corso di un amplesso amoroso²⁶. Non necessariamente il caso qui proposto è insomma un esempio illuminante di giuridicismo capzioso. Possiamo cogliervi infatti anche la saggezza di chi, aspirando a rivolgersi a tutti i cattolici, e a tutti i cattolici in ogni tempo, non può lasciare questioni che riguardano il mondo del diritto senza risposta. Ogni caso possibile, è il sottinteso, prima o poi prenderà forma nella storia, diventerà cosa che riguarda gli uomini nella loro viva carne²⁷.

Con sferzante ironia Pittoni mostra invece la *simplicitas* del gesuita, che aveva posto e risolto un problema giuridico secondo le categorie del diritto canonico quando la questione – la possibilità dell'atto sessuale *publice et palam* – non riguardava i popoli primitivi, che ne arrossivano sulla base della semplice religione naturale, e neppure gli animali – come si dilungava a spiegare Tiraqueau²⁸ –, ma solo i cani, o i campioni della depravazione²⁹. E la questione, è la conclusione tra le righe, merita perciò di essere lasciata agli esseri animati inferiori o alla follia neroniana. Pittoni si ferma alla considerazione delle cose *normali* e risponde a Sánchez – che peraltro, nel merito, appare inattaccabile – con il sarcasmo di una risata corrosiva. Il gesuita spagnolo affronta la questione da giurista, il futuro vescovo di Emeria risponde: è un caso che non merita l'attenzione della dottrina, perché non può arrivare alla vita. *Si parva licet componere magnis*, Pittoni offre qui un saggio eccellente di quello stile che nei *pamphlets*, di lì a qualche anno, avrebbe fatto la fortuna di Voltaire.

²⁶ Cfr. G. Ruggiero, *I confini dell'eros. Crimini sessuali e sessualità nella Venezia del Rinascimento*, Venezia 1988, pp. 241-242.

²⁷ Tornano qui alla mente le parole di A.C. Jemolo, *Il matrimonio nel diritto canonico*, cit., p. 27: «Il canonista, quasi sempre uomo di Chiesa, ha la costante preoccupazione di risolvere tutti i casi pensabili; egli non dimentica quanta parte abbiano avuto nella elaborazione del diritto canonico, quanta ne abbiano oggi nel mantenerlo come diritto in continua elaborazione, le consultazioni teologico-morali, le risposte a quesiti; il direttore di coscienza, il parroco, il confessore, devono trovare in *probatu auctores* la risposta a qualsiasi difficoltà, a qualsiasi strana vicenda si presenti loro. Da qui non solo il grande posto dato alla casistica, ma altresì la configurazione d'ipotesi strane e pressoché impensabili, che per un canonista sono pregio dell'opera, mentre in un civilista o in un commercialista rappresenterebbe poco men che stranezze».

²⁸ Andreae Tiraquelli, regii in curia parisiensi senatoris, *Ex commentariis in Pictonum consuetudines, Sectio, De legibus connubialibus, et iure maritali. Sexta hac, eademque postrema editione ad exemplar quintae ab ipso autore locupletatum, recognita, ac per quam diligentissime castigata. Cum suis indicibus amplissimis*, Venetiis, Excudebat Dominicus Nicolinus sumptibus Andreae Bocchini Veronensis, 1575, c. 175rv. Su questo autore si veda G. Rossi, *Incunaboli della modernità: scienza giuridica e cultura umanistica in André Tiraqueau (1488-1558)*, Torino 2007.

²⁹ Cfr. *Decisiones Sacrae Rotae Romanae Coram Reverendissimis Patribus DD. D. Guttierrez Arguelles Ad Praesidentiam Granaten. Electo, D. Francisco Zarate Nunc Episcopo Conchen., et D. Ioseph Ninot Ad praesens Episcopo Illerden. ex propriis depromptae originalibus, cum argumentis, summariis, et indice*, Romae, Ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1673, *decisio* 8, n. 30, p. 15: «Cum vel ipsae meretrices ad haec patrandu delicta latebras, et obscuritatem affectant».